

Soccorso Alpino Valdostano

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede:

Articolo 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni)

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

- a- se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
 - b- ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

Articolo 76 (Norme penali)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

La L.R. 17 aprile 2007, n. 5 prevede:

Articolo 11 (Operatori del Soccorso alpino valdostano)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, il Soccorso alpino valdostano si avvale di operatori che, in relazione al grado di formazione raggiunto e all'idoneità psico-fisica posseduta, si distinguono nelle seguenti qualifiche:
 - a) operatori di soccorso alpino;
 - b) tecnici di soccorso alpino;
 - c) tecnici specializzati di soccorso alpino, limitatamente alle guide alpine e alle aspiranti guide alpine.
2. Gli operatori di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito elenco, alla cui gestione ed aggiornamento provvede direttamente il Soccorso alpino valdostano, sulla base dei requisiti stabiliti con apposito regolamento interno.

Articolo 12 (Prestazioni degli operatori)

1. Le prestazioni rese al Soccorso alpino valdostano dai propri operatori si distinguono in prestazioni professionali di lavoro autonomo e prestazioni di volontariato.
2. Sono prestazioni professionali di lavoro autonomo le attività svolte dagli operatori e remunerate sulla base dei corrispettivi stabiliti per le diverse qualifiche di cui all'articolo 11, comma 1.
3. Sono prestazioni di volontariato quelle rese dagli operatori a titolo gratuito o in virtù di permessi retribuiti concessi dai propri datori di lavoro. Le prestazioni di volontariato non possono essere retribuite e non danno diritto ad alcun rimborso spese.

Articolo 13 (Attivazione del servizio)

1. Gli operatori del Soccorso alpino valdostano sono chiamati ad intervenire in operazioni di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità e sono tenuti a partecipare alle esercitazioni e agli aggiornamenti.

Lo Statuto del Soccorso Alpino Valdostano prevede:

Articolo 3 (Operatori del Soccorso alpino valdostano)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Soccorso alpino valdostano si avvale, ai sensi dell'art.11 della l.r. 5/2007, degli Operatori di soccorso alpino, dei Tecnici di soccorso alpino e dei Tecnici specializzati di soccorso alpino, impiegati secondo le necessità in relazione alla qualifica rivestita ed alla preparazione raggiunta.
2. Per poter ricoprire le singole qualifiche professionali di cui al comma 1, è necessario possedere e mantenere i requisiti stabiliti con apposito regolamento interno e seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento stabiliti dal direttore del Soccorso alpino valdostano.
3. Per la qualifica di Operatore di soccorso alpino, è necessario essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, residenti o domiciliati in Valle d'Aosta, ed avere i seguenti requisiti:
 - a) età compresa tra 18 e 65 anni;
 - b) conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i soggetti nati anteriormente al 1 gennaio 1957;
 - c) possesso delle caratteristiche psicofisiche ed attitudinali certificate da parte della struttura competente dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;
 - d) assenza di condanne a pene detentive per delitti non colposi;
 - e) assenza di sottoposizione a misure di prevenzione.
4. La domanda di adesione dei soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che non abbiano superato i 50 anni di età, deve essere presentata al direttore del Soccorso alpino valdostano che la accoglie, in relazione alle risorse disponibili e alle esigenze di servizio, previo superamento delle prove di accertamento e di selezione le cui modalità sono stabilite con apposito regolamento interno.
5. Sono Tecnici di soccorso alpino i soggetti che abbiano e mantengano i requisiti previsti per gli Operatori di soccorso alpino ai sensi del comma 3, i quali inoltre abbiano, alternativamente:
 - a) conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina e siano iscritti al relativo albo professionale regionale, di cui alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta);
 - b) seguito un percorso formativo articolato, anche in campo cinofilo, con l'acquisizione delle relative qualifiche tecniche di soccorso, le cui modalità sono stabilite con apposito regolamento interno, e mantengano i requisiti definiti dal regolamento stesso.
6. La domanda di adesione dei soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 5 deve essere comunque presentata al direttore del Soccorso alpino valdostano che la accoglie in relazione alle risorse disponibili e alle esigenze di servizio.

Il Piano regionale sul soccorso in montagna prevede che:

Art. 2 (Soggetti abilitati al servizio)

1. Il servizio di cui al comma 2 dell'art 1 è prestato dal Soccorso Alpino Valdostano avvalendosi degli operatori indicati all'elenco previsto dall'art. 11 della legge regionale 17 aprile 2007 n. 5, che vengono impiegati secondo necessità in relazione alla qualifica ed alla preparazione raggiunta nonché alla natura delle operazioni.
2. Tutti gli operatori hanno l'obbligo di collaborare al servizio di soccorso in montagna.
3. L'idoneità psico-fisica di detti operatori viene preventivamente accertata con apposite visite mediche periodiche, stabilite per le qualifiche indicate al medesimo art. 11 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 su indicazione della Struttura Medicina del Lavoro dell'Azienda USL.
4. Non partecipano al servizio gli operatori che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 3 del presente articolo, non risultino più in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto di accertamento, oppure gli operatori che si sottraggono ai suddetti accertamenti.

Art. 3 (Obbligo di aggiornamento)

1. Gli operatori devono obbligatoriamente partecipare alle periodiche esercitazioni e aggiornamenti organizzati dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano e/o dalla Direzione Protezione Civile.
3. La mancata partecipazione a dette attività comporta l'automatica esclusione dal servizio, salvo per ragioni debitamente documentate che vengono valutate dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano e dalla Direzione Protezione Civile. Gli interessati devono comunque frequentare l'attività del medesimo tipo immediatamente successiva, pena la definitiva esclusione dal servizio.

Art. 4 (Equipaggiamento)

1. Il Soccorso Alpino Valdostano provvede, in relazione alla qualifica ed alla preparazione raggiunta dagli operatori che svolgono il servizio di soccorso in montagna, nonché al loro impiego ed alle risorse disponibili, alla dotazione di equipaggiamento e attrezzatura personale e collettiva.
3. Il materiale, assegnato in uso gratuito agli operatori, deve essere restituito al Soccorso Alpino Valdostano quando richiesto e comunque alla cessazione del servizio, ad esclusione dei capi di abbigliamento. Gli operatori sono inoltre tenuti alla riconsegna del materiale assegnato anche per la sostituzione del medesimo. Il Soccorso Alpino Valdostano provvederà ad addebitare ai singoli operatori il materiale non restituito ad eccezione di quello danneggiato durante l'espletamento del servizio.